SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 settembre 1989**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1988». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1989) Pag. 32

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 73

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1989, n. 320.

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 relativo alle modalità di presentazione e verbalizzazione delle domande per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni industriali e ornamentali e marchi nazionali.

89G0397

CIRCOLARE 19 luglio 1989, n. 257.

Integrazioni delle istruzioni per il deposito delle domande di brevetto per invenzioni, modelli e marchi.

89A4190

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66:

Mediocredito toscano, ente di diritto pubblico, in Firenze:

Obbligazioni «AT/82 - T.V.» sorteggiate il 20 luglio 1989.
Obbligazioni «AS/82 - 17,5%» sorteggiate il 20 luglio 1989.
Obbligazioni «AR/82 - T.V.» sorteggiate il 20 luglio 1989.
Obbligazioni «AP/81 - T.V.» sorteggiate il 20 luglio 1989.
Obbligazioni «AO/81 - T.V.» sorteggiate il 20 luglio 1989.
Rimborso di obbligazioni «AG/79 - 12%».

S.T.A.T. - Stabilimenti truciolati affini Torino, società per azioni, in Torino:

Estrazione di obbligazioni «Delibera assemblea 24 maggio 1971».
Estrazione di obbligazioni «Delibera assemblea 28 dicembre 1972».

Brenta AB, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1989.

Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma: Obbligazioni «Autostrade IRI 6% - 1969/1989» sorteggiate il 5 settembre 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 225 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, n. 635, relativo alla scuola di specializzazione in «Sicurezza nucleare e radioprotezione» che muta denominazione in quella di «sicurezza e protezione industriale» è abrogato e sostituito dal seguente.

Scuola di specializzazione in sicurezza e protezione industriale

Art. 225. — 1. È istituita presso l'Università «La Sapienza» di Roma la scuola di specializzazione sulla «sicurezza e protezione industriale», la scuola si articola su due diversi indirizzi e cioè uno sulla sicurezza ed uno sulla protezione. La scuola, pertanto, conferisce un diploma di specializzazione nel quale è specificato l'indirizzo seguito e cioè di sicurezza o di protezione.

2. La scuola ha lo scopo di promuovere l'addestramento teorico-sperimentale nei settori della sicurezza e della protezione. Questa iniziativa consentirà pertanto la formazione di quadri di esperti che tra l'altro potranno partecipare alla progettazione, costruzione ed eser-

cizio degli impianti ad alto rischio, alla verifica della rispondenza di detti impianti alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni delle autorità di controllo ed infine alla progettazione e sviluppo di strumentazione appositamente concepita per la protezione della salute degli addetti agli impianti e del pubblico, per la salvaguardia dell'ambiente ed il monitoraggio.

3. La durata dei corsi di studio della scuola è di due anni accademici. Nel primo anno si svolgono corsi comuni ai due indirizzi. Nel secondo anno i corsi si sdoppiano secondo i percorsi riguardanti la sicurezza (A) e la protezione (B). Nel secondo anno inoltre gli allievi devono svolgere elaborati teorico-pratici su problemi di sicurezza e/o protezione ed infine debbono svolgere esercitazioni di particolare impegno presso impianti opportunamente scelti o laboratori qualificati.

4. Il numero complessivo di studenti da ammettere alla scuola, ferme restando le disposizioni in merito fissate dallo statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma, è di venti iscritti al primo anno con un numero massimo totale nei due anni di quaranta allievi.

5. Alla scuola sono ammessi i laureati in ingegneria, in fisica, in chimica ed in chimica industriale. Sono inoltre ammessi i diplomati in possesso di titoli equivalenti conseguiti all'estero ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. È richiesta l'abilitazione professionale qualora prescritta dalla legge.

6. L'esame scritto consiste in una prova a domande con risposte a scelta multipla su argomenti concernenti le valutazioni di sicurezza e protezione e le principali metodologie adottate, di cui le modalità di svolgimento sono fissate da apposito regolamento, deliberato dal senato accademico e reso esecutivo con decreto del rettore (decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, art. 13, comma primo).

7. La commissione dispone di 100 punti, di cui 70 per valutare la prova scritta e 30 per valutare i titoli. Lo studente consegue l'idoneità quando abbia ottenuto i sei decimi del punteggio riservato alla prova scritta.

8. I titoli ammessi a valutazione sono: la tesi di laurea e le eventuali pubblicazioni in discipline attinenti alla specializzazione, il voto di laurea il voto negli esami di profitto dei corsi di laurea nelle seguenti materie attinenti le aree della specializzazione: fisica sanitaria, radioprotezione, impianti nucleari, impianti chimici, controlli automatici, sicurezza del lavoro, strumentazioni nucleari, termotecnica del reattore, misure nucleari, metodi nucleari di analisi tecnologiche. La ripartizione del punteggio fra i titoli indicati avviene in conformità del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, art. 13, quinto comma (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982).

9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione gli studenti idonei alla prova scritta che si sono collocati in posto utile nella graduatoria, sulla base del punteggio complessivo riportato.

10. Le materie di insegnamento sono le seguenti tutte afferenti alla facoltà di ingegneria:

1° Anno (materie comuni ai due indirizzi):

1) impianti industriali ad alto rischio (nucleari, chimici, ...);

2) termofluidodinamica e chimica negli incidenti;

3) misure e strumentazioni di impianto con laboratorio;

4) analisi del rischio;

5) valutazioni di impatto ambientale.

2° Anno (materie comuni ai due indirizzi):

6) meccanica della diffusione ambientale di sostanze tossiche e/o radioattive;

7) sicurezza del lavoro:

A) *Indirizzo sicurezza:*

8) analisi degli incidenti;

9) sicurezza nella realizzazione degli impianti ad alto rischio (nucleari, chimici, ...);

10) sicurezza nell'esercizio degli impianti ad alto rischio (nucleari, chimici, ...);

11) simulatori degli impianti in condizioni normali, perturbate e incidentali.

B) *Indirizzo protezione:*

8) radioprotezione nella realizzazione e nell'esercizio degli impianti nucleari;

9) protezione nella realizzazione e nell'esercizio di impianti industriali convenzionali;

10) reti di monitoraggio e piani di emergenza;

11) tecniche di misura di sostanze tossiche e/o radioattive con laboratorio.

Saranno inoltre tenuti diversi seminari riguardanti aspetti particolari della sicurezza e della protezione per gli impianti ad alto rischio. I suddetti corsi e seminari daranno lo spunto agli allievi per scegliere un argomento su cui preparare un ampio elaborato scritto in tema di sicurezza e/o protezione. Tale elaborato costituirà un elemento di giudizio nella prova finale.

Durante il secondo anno, inoltre, saranno svolte esercitazioni esterne di particolare impegno nel campo della sicurezza e/o protezione, presso impianti ad alto rischio come centrali elettronucleari, reattori nucleari, impianti chimici di cui alla direttiva CEE n. L. 230/15 agosto 1982 nonché laboratori di istituzioni ed enti preposti alle analisi di sicurezza e protezione della salute e dell'ambiente.

11. Tutte le attività didattiche richiedono una frequenza obbligatoria di almeno il 60 per cento. Per quanto concerne il primo anno le esercitazioni di laboratorio, inserite nell'insegnamento «misure e strumentazioni di impianto con laboratorio», riguardano l'impiego dei rivelatori nucleari in misure di sicurezza e di radioprotezione. Le esercitazioni riguardanti il secondo anno sono di tipo specialistico e pertanto (vedi paragrafo 10) avranno per tema l'esercizio degli impianti ad alto rischio per

quanto concerne l'indirizzo sicurezza e le tecniche di protezione per quanto riguarda l'indirizzo omonimo. Queste esercitazioni esterne si svolgeranno per la maggior parte, presso i laboratori della Casaccia dell'ENEA, come previsto nell'accordo quadro ENEA-Università «La Sapienza» di Roma, e daranno luogo a non meno di cinque prove pratiche. Quanto sopra al fine di riprodurre nelle esercitazioni stesse le reali condizioni di lavoro caratteristiche di impianti ad alto rischio e dei rifiuti tossici o radioattivi. Infine sarà anche effettuata una o più esercitazioni presso un reparto di medicina nel lavoro.

12. L'esame teorico-pratico conclusivo dei singoli anni di corso deve essere espletato entro il 15 novembre di ogni anno.

13. Dopo il superamento dell'esame teorico-pratico relativo al secondo anno, di indirizzo A o B, gli studenti dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta riguardante argomenti sulla sicurezza o sulla protezione (vedi punto 10). La commissione per tale esame è nominata dal rettore su proposta del consiglio della scuola.

14. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1989
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 331

89A4126

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1989.

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri ad assumere, nel corso dell'anno 1989, centocinquanta unità di impiegati a contratto da utilizzare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1, commi 1 e 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma 1 possono procedere ad assunzioni di personale, nel limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1988 e non coperti in ciascun profilo professionale, a condizione che sia stata data attuazione alla disciplina della mobilità prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, che modifica il comma 1 del suddetto art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nel senso che il limite del 25 per cento è ridotto al 10 per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, ulteriori assunzioni anche ricorrendo agli idonei di graduatorie approvate nel quadriennio 1985-1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota del 29 maggio 1989 del Ministero degli affari esteri con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere, nel corso del 1989, centocinquanta impiegati a contratto presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari;

Vista la proposta del Ministro per la funzione pubblica, di autorizzare il Ministero degli affari esteri ad assumere centocinquanta unità di personale a tempo determinato;

Ritenuto che l'istituto della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, n. 325, non si applica al personale non di ruolo del Ministero degli affari esteri da utilizzare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 462;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Ministero degli affari esteri;

Decreta:

Il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere nel corso del 1989, centocinquanta unità di impiegati a contratto da utilizzare presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 462, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 126

89A4080

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1989.

Autorizzazione all'Università degli studi «La Sapienza» di Roma ad assumere, nel corso dell'anno 1989, i vincitori dei concorsi a funzionario tecnico e collaboratore tecnico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego) in base al quale è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale tecnico ed amministrativo delle università nonché di personale ispettivo, direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole di ogni ordine e grado, per concorsi le cui graduatorie siano state approvate dopo il 31 dicembre 1988;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e di concerto con il Ministro del tesoro, può autorizzare per effettive, motivate e documentate esigenze, assunzioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 3, anche ricorrendo agli idonei dell'ultimo concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1988, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 74, recante delega all'on. dott. Paolo Cirino Pomicino, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la nota 27 aprile 1989 della Direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione di trasmissione della richiesta del 12 aprile 1989 dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, con la quale si richiede l'autorizzazione ad assumere i vincitori di vari concorsi, espletati nel corso del'1989, per i posti di funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) e di collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) nella facoltà di medicina e chirurgia;

Vista la proposta del Ministro per la funzione pubblica, di autorizzare l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, ad assumere i vincitori di concorsi vari a funzionario tecnico (ottava qualifica funzionale) per cinquantacinque unità e collaboratore tecnico (settima qualifica funzionale) per due unità, come da prospetto allegato alla richiesta della suddetta Università;

Ritenuto che l'istituto della mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1988, n. 325, non possa validamente e proficuamente applicarsi nel caso di specie, trattandosi di professionalità tecniche di alta specializzazione difficilmente rinvenibili in esubero presso altra pubblica amministrazione;

Ritenute sufficientemente documentate e motivate le effettive esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità dell'Università degli studi di Roma;

Decreta:

L'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è autorizzata, in applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ad assumere, nel corso del 1989, i vincitori dei seguenti concorsi a funzionario tecnico e collaboratore tecnico (ottava e settima qualifica funzionale) nella misura come di seguito indicata:

	Numero dei posti
cattedra di medicina legale e delle assicurazioni e deontologia in odontostomatologia	3
istituto anestesiologia e rianimazione, graduatoria approvata il 10 marzo 1989	1
settima cattedra di patologia speciale chirurgica, graduatoria approvata il 4 aprile 1989	1
istituto di urologia serv. valut. fisiopat. nel trattamento del paziente urologico, graduatoria approvata l'8 marzo 1989	1
dipartimento di scienze neurologiche, per la prima cattedra di anatomia umana normale (I canale) settima qualifica funzionale	2
istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi esig. prima cattedra, graduatoria approvata l'8 marzo 1989	2
quinta cattedra di clinica pediatrica, graduatoria approvata il 18 maggio 1989.	1
dipartimento ingegneria strutturale e geotermica, graduatoria approvata il 2 marzo 1989	1
cattedra neuropsichiatrica infantile (corso di laurea in psicologia), graduatoria approvata il 6 maggio 1989	1
terza cattedra clinica chirurgica generale, graduatoria approvata il 27 aprile 1989	3
terza cattedra di anatomia umana normale laboratorio radio isotopi, graduatoria approvata l'8 marzo 1989	2
cattedra di igiene mentale, graduatoria approvata il 3 aprile 1989	1
prima cattedra clinica medica, graduatoria approvata l'8 marzo 1989 . .	1
microbiologia ed igiene, graduatoria approvata il 13 marzo 1989	1

	Numero dei posti
cattedra fisiopatologica chirurgica, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
seconda cattedra patologia specialistica chirurgica servizio trapianti d'organo, graduatoria approvata il 24 maggio 1989	2
cattedra di nefrologia medica, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
istituto clinica otorinolaringoiatrica, graduatoria approvata l'8 marzo 1989	2
ottava cattedra di patologia speciale chirurgica, graduatoria approvata il 10 marzo 1989	1
servizio auton. neurorad. II dipartimento scienza neurologiche, graduatoria approvata il 10 marzo 1989	1
quarta cattedra di clinica medica esig. laboratorio plasma exchange, graduatoria approvata il 10 marzo 1989	1
prima cattedra di reumatologia, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
dipartimento scienze biochimiche, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
terza cattedra di patologia speciale medica, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
terza cattedra di psichiatria, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
secondo istituto di clinica ostetrica e ginecologica per ins. clin. ost. e ginecologica II, graduatoria approvata il 29 maggio 1989	1
terza cattedra di clinica ostetrica e ginecologica, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
prima cattedra di fisiopatologia umana, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
cattedra di urologia ginecologica, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
cattedra di istituto anatomia umana normale e dell'apparato stomatognodonzia (corso di laurea odontoiatria), graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
istituto chirurgia cuore e grossi vasi per ins. fisiopatologia medica VII, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
seconda cattedra di clinica oculistica per serv. fluorangiografia, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
istituto oftalmologia per reparto radiologico, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	1
cattedra di botanica farmaceutica, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
seconda cattedra di farmacologia, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	2
istituto di virologia, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
seconda cattedra di clinica oculistica per ins. neuroftalmologia, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
cattedra di neurapatologia e psicopatologia, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
prima cattedra di clinica dermosifilopatica, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
nona cattedra di patologia speciale chirurgica, graduatoria approvata il 27 maggio 1989	3
seconda cattedra di botanica, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
seconda cattedra di neurofisiopatologia, graduatoria approvata il 26 maggio 1989	1
terza cattedra di patologia generale serv. oncol. Day Hospital oncol., graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
istituto clinica malattie tropicali e infettive cattedra fisiopatologia medica, graduatoria approvata il 30 maggio 1989	1
cattedra chirurgia geriatrica, graduatoria in corso	1

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1989

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CIRINO POMICINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 127

89A4070

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1989.

Delega di compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Cristofori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Adolfo Cristofori è delegata la firma dei decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione dei decreti che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, nonché degli atti e provvedimenti relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e di quelli concernenti la direzione della politica generale del Governo.

Allo stesso Sottosegretario sono altresì delegate le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera *r)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1989
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 179

89A4150

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1989.

Delega di compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le funzioni relative al Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato on. Adolfo Cristofori.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 274,

Visto l'art. 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172;

Visto l'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416;

Vista la legge 30 aprile 1983, n. 137;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 428;

Vista la legge 10 gennaio 1985, n. 1;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 455;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Ritenuta l'opportunità di delegare all'on. Adolfo Cristofori, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le funzioni relative al dipartimento per l'informazione e l'editoria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Adolfo Cristofori è delegato l'esercizio delle funzioni relative al Dipartimento di cui alle premesse del presente decreto.

In relazione a tale delega sono affidate, in particolare, al Sottosegretario di Stato l'assunzione di impegni e l'emissione dei relativi ordini di pagamento sui fondi stanziati nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1989, rubrica 17 «Servizi delle informazioni, dell'editoria e della proprietà intellettuale» (titoli I e II), limitatamente ai capitoli 2916, 2958, 2961, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2976, 2980, 2983, 3022, 3023, 3024, 3025, 3027, 3028, 3029, 3030, 3102, 7402, 7404 e 7421.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1989
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 178

89A4151

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Remo Gaspari è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica on. avv. Remo Gaspari, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

1) coordinare gli adempimenti nelle materie concernenti riforme della pubblica amministrazione;

2) esercitare le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93, assicurando che le funzioni di cui all'art. 27 della legge medesima siano svolte coerentemente agli indirizzi legislativi e del programma di Governo;

3) promuovere le iniziative per il migliore impiego del personale e l'attivazione di idonei meccanismi di mobilità;

4) coordinare e proporre le iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

5) coordinare e proporre le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la fattibilità amministrativa delle leggi;

6) provvedere agli adempimenti concernenti il pubblico impiego attribuiti dalla legge al Presidente del Consiglio dei Ministri;

7) coordinare e proporre iniziative in materia di sedi di lavoro, servizi sociali e strutture della pubblica amministrazione e provvedere agli adempimenti di carattere generale;

8) proporre misure volte al miglioramento della circolazione di informazioni nella pubblica amministrazione e nei rapporti con il cittadino e promuovere in materia iniziative organizzative e funzionali;

9) provvedere agli adempimenti necessari ad assicurare l'attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

10) curare gli adempimenti dell'ufficio per i ruoli unici, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618; presiedere il consiglio di amministrazione di cui all'art. 6 del predetto decreto; provvedere agli adempimenti necessari all'attuazione dell'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

11) presiedere la conferenza permanente dei direttori generali degli affari generali e del personale, esercitando le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri;

12) curare gli adempimenti relativi all'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70, nonché delle altre leggi di soppressione, riforma e scorporo di enti pubblici;

13) promuovere le iniziative e provvedere agli adempimenti in materia di occupazione nella pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4152

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie on. ing. prof. Pier Luigi Romita.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. ing. prof. Pier Luigi Romita è stato conferito l'incarico per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie on. ing. prof. Pier Luigi Romita, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro e al Ministero degli affari esteri, è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere e coordinare l'attività di Governo e delle pubbliche amministrazioni relativa alle politiche comunitarie assicurandone coerenza: tempestività riferendone periodicamente alle Camere; predisporre gli argomenti per l'ordine del giorno delle sessioni mensili del Consiglio dei Ministri dedicate alle questioni comunitarie e verificare l'attuazione delle relative deliberazioni;

2) coordinare, per gli specifici settori di competenza, le amministrazioni pubbliche e, d'intesa con esse, consultare gli operatori privati nonchè le parti sociali interessati, ai fini della precisazione della posizione italiana in sede di formulazione degli atti comunitari;

3) curare le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza di cui all'art. 10 della legge n. 86 del 1989, della quale propone la convocazione, nonché il coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e coerentemente con il programma di Governo;

4) rappresentare l'Italia, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, ove occorra, avvalendosi di funzionari dei Ministeri interessati, alle riunioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relative al «Mercato interno»;

5) promuovere gli adempimenti previsti dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dalla legge 9 marzo 1989, n. 86;

6) assicurare l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie ed individuare gli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari che implicano provvedimenti di attuazione, curando, di concerto con i Ministri interessati, la predisposizione dei relativi provvedimenti proponendoli, per quanto di competenza, all'esame del Consiglio dei Ministri per le conseguenti determinazioni, delle quali verifica l'esecuzione, riferendone al Consiglio stesso;

7) vigilare sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei settori oggetto di tali discipline, proponendo al Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, le iniziative per l'adeguamento e il coordinamento delle azioni, delle procedure e degli atti di competenza delle singole amministrazioni; promuovere, altresì, le azioni dirette ad adempiere tempestivamente alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

8) verificare e promuovere il tempestivo impiego dei finanziamenti comunitari, da parte di amministrazioni, enti e soggetti destinatari, sia proponendo iniziative che ne assicurino la efficiente utilizzazione, sia intervenendo per rendere immediatamente disponibili le connesse risorse nazionali e per attivare gli interventi del Fondo di rotazione previsto dalla legge n. 183 del 1987;

9) provvedere, in qualità di autorità competente, alle azioni connesse all'attuazione del regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, nonché alle attività di coordinamento connesse all'attuazione dei regolamenti CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, CEE n. 4253/88, CEE n. 4254/88, CEE n. 4255/88 e CEE n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988, relativi alla destinazione dei Fondi comunitari a finalità strutturali; mantenere, ai predetti fini, le relazioni con le autorità territorialmente competenti e, in collegamento con il Ministero degli affari esteri con gli organi della Comunità europee;

10) convocare e presiedere il Consiglio per il Mercato interno, il Comitato interministeriale per i programmi integrati mediterranei, il Comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi

strutturali delle Comunità europee, il Comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e provvedere agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo art. 4;

11) promuovere e sviluppare ogni azione ed iniziativa volta alla formazione di personale e di operatori pubblici e privati, con riferimento ai temi e ai problemi comunitari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4153

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno on. avv. Riccardo Misasi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 luglio 1989, con il quale l'on. avv. Riccardo Misasi è stato nominato Ministro senza portafoglio con l'incarico per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno on. avv. Riccardo Misasi, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere l'azione del Governo relativa all'intervento pubblico nel Mezzogiorno;

2) curare gli adempimenti derivanti da disposizioni normative relative al Mezzogiorno, anche d'intesa con altri Ministri nelle attribuzioni dei quali rientrino compiti ed azioni specificamente finalizzati agli stessi territori, vigilando altresì sulla loro corretta e tempestiva attuazione;

3) provvedere ad ogni necessaria iniziativa per il tempestivo impiego delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno, promuovendo le misure volte a superare gli ostacoli procedurali che ne impediscano la più efficace utilizzazione;

4) curare gli adempimenti relativi alla raccolta, studio, elaborazione e diffusione di dati, informazioni ed analisi sulle azioni destinate al Mezzogiorno;

5) curare che le azioni pubbliche centrali, regionali e locali destinate al Mezzogiorno siano coerenti agli indirizzi del programma di Governo,

6) assicurare che tutte le funzioni di cui all art. 3, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, siano svolte coerentemente agli indirizzi legislativi e del programma di Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4154

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. dott. Vito Lattanzio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Vito Lattanzio è stato conferito l'incarico per il coordinamento della protezione civile;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile on. dott. Vito Lattanzio, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere e raccordare iniziative e strutture, a livello centrale, che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile, curando gli adempimenti e predisponendo i mezzi a tali fini necessari, anche in collegamento con il Ministero del tesoro;

2) elaborare i provvedimenti legislativi ed amministrativi volti al coordinamento delle iniziative di protezione civile;

3) acquisire e divulgare dati ed informazioni in materia di previsione e prevenzione delle emergenze, anche attraverso studi sulle relative cause;

4) curare i rapporti con gli enti e gli organismi che svolgono, in Italia e all'estero, attività scientifica interessante la protezione civile;

5) coordinare l'attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile;

6) coordinare la pianificazione di emergenza e l'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile;

7) coordinare l'attività di amministrazioni e di altri organismi interessati ai fini degli eventuali interventi di protezione civile nelle fasi successive all'emergenza, in caso di calamità di notevole estensione e gravità, elaborando i relativi schemi di provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4155

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali on. avv. Rosa Jervolino Russo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Rosa Jervolino Russo è stato conferito l'incarico per gli affari sociali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari sociali on. avv. Rosa Jervolino Russo è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) coordinare le iniziative — a livello locale, nazionale, comunitario ed internazionale — conoscitive, di proposizione e di elaborazione progettuale inerenti problematiche sociali emergenti, nonchè le conseguenti attività di amministrazioni statali e di altri enti pubblici interessati;

2) curare, anche coordinando l'attività delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici operanti in materia, l'acquisizione di informazioni e la costituzione di una banca dati per lo studio e la definizione di interventi attinenti ai servizi sociali, alle problematiche della famiglia, dell'età minore e della terza età, degli handicappati, delle tossicodipendenze, dell'emarginazione, degli obiettori di coscienza e delle associazioni di volontariato;

3) promuovere, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, i rapporti e la cooperazione con gli organismi operanti in materia di servizi sociali in Italia e all'estero;

4) provvedere all'informazione sullo stato delle iniziative concernenti la politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i relativi strumenti di intervento;

5) curare, anche costituendo comitati ed altri organi collegiali di studio, nel rispetto della legge 23 agosto 1988, n. 400, studi ed elaborazioni progettuali pilota nel campo delle politiche di benessere sociale, finalizzati in particolare allo sviluppo e alla razionalizzazione delle relative iniziative;

6) elaborare, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate, studi e proposte di riforma delle normative e delle conseguenti misure amministrative in materia di servizi sociali, con particolare riguardo alle problematiche indicate nel punto 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4156

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dott. Antonio Maccanico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Antonio Maccanico è stato conferito l'incarico per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed i problemi istituzionali dott. Antonio Maccanico è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) promuovere e coordinare l'azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assumendo i relativi provvedimenti; sovraintendere all'attività dei commissari del Governo nelle regioni, curando gli adempimenti conseguenti; formulare proposte per la nomina di componenti delle commissioni di controllo sulle amministrazioni regionali;

2) curare gli adempimenti relativi all'esame delle leggi regionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra la legislazione statale e regionale; ai conflitti di attribuzione tra lo Stato e le regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

3) presiedere la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: provvedere agli adempimenti per l'attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 7. della legge 23 agosto 1988, n. 400, e di ogni altro provvedimento che riguardi la predetta Conferenza;

4) partecipare, anche effettuando appositi studi, all'elaborazione delle iniziative legislative statali in materia di competenza regionale e predisporre gli schemi di provvedimenti normativi concernenti le regioni e le province ad autonomia speciale, con particolare riguardo alle norme di attuazione degli statuti;

5) curare gli adempimenti inerenti proposte che il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri competenti, sottoponga al Consiglio dei Ministri ai fini dell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni e delle province ad autonomia speciale; collaborare agli adempimenti in materia delegati dal Consiglio dei Ministri al Presidente;

6) concorrere alla definizione delle proposte che i Ministri competenti sottopongano alla deliberazione del Consiglio dei Ministri per il compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti, nell'esercizio di funzioni delegate ed in attuazione di obblighi comunitari;

7) curare i rapporti con i Comitati interministeriali e con altri organi collegiali costituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidano sull'esercizio delle competenze regionali, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica; provvedere altresì agli adempimenti per l'attuazione della delega di cui all'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

8) definire le questioni inerenti attività delle regioni di rilievo internazionale e provvedere ai relativi adempimenti d'intesa con il Ministro degli affari esteri e, per quanto attiene attività di interesse comunitario, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

9) coadiuvare il Presidente del Consiglio dei Ministri nelle iniziative riguardanti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri organi dello Stato e rappresentarlo per quanto attiene al ruolo del Governo nella revisione delle procedure parlamentari; nel coordinamento di iniziative legislative per la riforma di organi costituzionali o di rilievo costituzionale dello Stato, anche in relazione alla disciplina del sistema delle autonomie, nonchè dei criteri generali per la gestione della finanza pubblica, con riferimento al complesso delle relazioni istituzionali;

10) vigilare sull'ISTAT e sul sistema statistico nazionale, quale disciplinato dalle norme delegate di cui all'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, curando i conseguenti adempimenti.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4157

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. avv. Carmelo Conte è stato conferito l'incarico per i problemi delle aree urbane;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i problemi delle aree urbane on. avv. Carmelo Conte, salve le competenze attribuite dalla legge allo stesso Ministro, è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) curare la base conoscitiva e progettuale promuovendo le iniziative legislative ed amministrative necessarie a predisporre gli strumenti per il potenziamento o la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi nelle aree urbane e nelle aree metropolitane del Paese;

2) curare la base conoscitiva e progettuale promuovendo, di concerto con i Ministri competenti, le iniziative legislative ed amministrative per il raggiungimento dell'equilibrio tra domanda ed offerta di alloggi nel mercato degli acquisti e delle locazioni immobiliari nelle aree urbane ad alta tensione abitativa e coordinare l'azione amministrativa di attuazione dei medesimi;

3) individuare differenziati ed idonei interventi dell'amministrazione centrale, che, nel rispetto delle autonomie regionali e locali, consentano, anche mediante intese ed accordi di programma, lo studio e la realizzazione di programmi di opere pubbliche, infrastrutture e di ogni altro intervento diretti alla soluzione di specifici problemi di tali aree, con la partecipazione, nei rispettivi ambiti di competenza, di amministrazioni pubbliche, di aziende autonome, di enti pubblici, anche economici, ed eventualmente di soggetti privati e con la previsione di interventi anche di natura legislativa, necessari per l'esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inadempimenti e ritardi,

4) promuovere e proporre attività ed iniziative relative alle aree urbane meridionali ai fini della formulazione del programma triennale di sviluppo previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, e partecipare agli accordi di programma;

5) promuovere, relativamente alle attività connesse alla gestione delle predette aree, l'intesa di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai fini della formulazione della proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi prevista;

6) promuovere l'adeguato finanziamento, stabilendone i criteri, degli interventi in precedenza indicati, sia attivando il ricorso a risorse già previste nelle leggi di bilancio e finanziaria, sia favorendo nuove forme di partecipazione del capitale privato ed accordi quadro con aziende ed istituti di credito;

7) verificare l'operatività e controllare l'attuazione della legislazione vigente che incida sulla definizione, sull'assetto e sulla gestione delle aree urbane e metropolitane;

8) provvedere, nel rispetto delle disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla istituzione di comitati ed altri organi collegiali di studio, di consulenza e di supporto tecnico nelle materie attinenti alla gestione delle aree urbane e delle aree metropolitane, nonchè in materia urbanistica con riferimento alle aree urbane ad alta tensione abitativa;

9) svolgere compiti di raccordo tra gli enti territoriali, le amministrazioni pubbliche, le aziende autonome e gli enti pubblici, anche economici, operanti nelle aree urbane e metropolitane, al fine di individuare soluzioni ottimali ai problemi delle stesse aree, anche attraverso l'istituzione di sedi collegiali di consultazione;

10) esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, con decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, nonchè con decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253;

11) vigilare sull'Ente esposizione universale (E.U.R.) di Roma e promuovere e curare tutte le iniziative necessarie a predisporre gli strumenti per il potenziamento delle strutture e dell'attività del medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4158

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 1989.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. dott. Egidio Sterpa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1989, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott. Egidio Sterpa è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. dott. Egidio Sterpa è delegato dal 23 luglio 1989 ad esercitare le seguenti funzioni:

1) provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, vigilando affinchè il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo;

2) esercitare le facoltà del Governo di cui all'art. 72 della Costituzione;

3) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione delle priorità governative;

4) concorrere alla definizione del ruolo del Governo nella revisione delle procedure parlamentari, fornendo gli opportuni elementi conoscitivi e propositivi al Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

5) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

6) provvedere agli adempimenti volti ad assicurare unitaria espressione alla posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, di mozioni e di risoluzioni;

7) curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti governativi e all'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare;

8) curare gli adempimenti volti a soddisfare richieste di relazione tecnica avanzate dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

9) curare gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

10) assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari, anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Presidente: ANDREOTTI

89A4159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 luglio 1989.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1989.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1988 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1989 dalle ditte debitamente autorizzate;

Viste le istanze delle ditte Salars di Como-Camerlata e Laboratori Mag di Garbagnate Milanese con le quali sono state richieste autorizzazioni alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari di monoacetilmorfina, diacetilmorfina, normorfina e acetilcodeina per soddisfare le richieste di sperimentazione scientifica e di amfepramone per consentire la produzione e l'immissione in commercio delle specialità medicinali registrate, contenenti tale sostanza;

Visti gli articoli 31 e 35 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Salars, con sede in via S. Francesco 5, Como-Camerlata, è autorizzata a produrre e a vendere per il consumo nazionale, nel corso dell'anno 1989, le seguenti sostanze:

monoacetilmorfina base anidra	g 100
diacetilmorfina base anidra	g 50
normorfina base anidra	g 100
acetilcodeina base anidra	g 100

la ditta Laboratori Mag, con sede in via Milano 186, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a produrre e a vendere per il consumo nazionale, nel corso dell'anno 1989, la seguente sostanza: amfepramone base kg 300, da destinare esclusivamente alle aziende titolari di registrazioni di specialità medicinali a base di detta sostanza.

Roma, addì 31 luglio 1989

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

89A4162

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 novembre 1988, a cinque anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254803/66-AU-173 in data 18 novembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 22 dicembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 novembre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 18 novembre 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 28 novembre di ogni anno, a partire dal 28 novembre 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 18 novembre 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 28 novembre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - Servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale 10 anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 28 novembre 1989.

Art. 4.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4. del decreto ministeriale in data 18 novembre 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 18 novembre 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale in data 18 novembre 1988.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 18 novembre di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 ottobre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in euroscudi 8,50% - Emissione 28 novembre 1988 - Rimborsabili il 28 novembre 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corripondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 18 novembre 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo, che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche sub-incaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 18 novembre 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 28 novembre 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 6.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 18 novembre 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° ottobre ed il 28 novembre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 29 novembre; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 28 novembre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 18 novembre 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 18 novembre 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961 n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 470.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 19

89A4160

DECRETO 10 agosto 1989.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 26 ottobre 1988, a cinque anni, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 254312/66-AU-170 in data 18 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 26 ottobre 1988, di durata quinquennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 16 del richiamato decreto ministeriale in data 18 ottobre 1988, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendosi che i rapporti conseguenti a dette operazioni, sia all'interno che all'estero, sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Titolo I

CERTIFICATI NON STAMPIGLIATI

Art. 1.

Per i certificati di credito del Tesoro denominati in ECU privi della stampigliatura «pagabile all'estero», i fondi in lire italiane, al netto della ritenuta fiscale, occorrenti per il relativo servizio finanziario, verranno messi dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 26 ottobre di ogni anno, a partire dal 26 ottobre 1989, tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto ministeriale in data 18 ottobre 1988, citato nelle premesse.

Tali fondi verranno rimessi mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia medesima, estinguibile con accreditamento al conto corrente bancario, denominato «Banca d'Italia - Amministrazione centrale». I mandati verranno fatti pervenire alla predetta sezione cinque giorni prima dell'inizio dei pagamenti e verranno incassati il 26 ottobre di ogni anno.

La Banca d'Italia provvederà ai pagamenti relativi ai certificati arrotondando, ove occorra, l'importo complessivo netto da pagare a ciascun portatore dei titoli, alle cinque lire più vicine, per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a due lire e cinquanta centesimi.

Qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto dei pagamenti, si provvederà a regolare con apposito decreto ministeriale i relativi rapporti finanziari tra Banca d'Italia e Tesoro.

In relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli privi della stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di settembre ogni anno, il capitale nominale complessivo sul quale annualmente dovranno essere effettuati i pagamenti in lire.

Art. 2.

Le somme messe a disposizione della Banca d'Italia ai sensi del precedente art. 1 saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, nel conto fruttifero ordinario al tasso dell'1%, denominato «Ministero del tesoro - Servizio finanziario sui certificati di credito del Tesoro», regolato dalla convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984 ed integrata in data 8 ottobre 1987.

Nell'anno successivo a quello di scadenza dei termini di prescrizione (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza delle cedole e per il capitale 10 anni dopo la data di rimborso dei certificati), le somme non erogate verranno riversate, in unica soluzione, al bilancio statale, al capitolo di entrata indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 3.

Per il servizio finanziario sui certificati privi della stampigliatura «pagabile all'estero», viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare dei titoli di cui al quinto comma del precedente art. 1. Tali compensi verranno messi a disposizione alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste dal medesimo articolo per la provvista dei fondi relativi al pagamento delle cedole ed al rimborso dei titoli.

La prima rata annuale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 26 ottobre 1989.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Su richiesta del portatore di certificati privi di stampigliatura «pagabile all'estero», la Banca d'Italia curerà la trasmissione delle domande che verranno presentate presso di essa per le operazioni di tramutamento, riunione o divisione dei certificati di cui all'art. 4 del decreto ministeriale in data 18 ottobre 1988, trattenendo i titoli; e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more dell'allestimento dei titoli stessi.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alla Banca d'Italia i nuovi titoli per la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta; la Banca d'Italia, a sua volta, invierà al Tesoro, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Titolo II

CERTIFICATI STAMPIGLIATI

Art. 6.

In conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, il servizio finanziario sui certificati stampigliati «pagabile all'estero» e circolanti all'estero, viene effettuato da apposita banca estera «incaricata» dei relativi pagamenti in valuta.

I certificati stampigliati possono anche essere versati in appositi conti di deposito in titoli della «gestione centralizzata», istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, in tali conti possono essere custodite le relative ricevute provvisorie ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale in data 18 ottobre 1988.

A fronte dei titoli custoditi in «gestione centralizzata», i pagamenti in valuta vengono effettuati direttamente dalla Banca d'Italia con riconoscimento degli importi ai corrispondenti esteri all'uopo indicati dagli intestatari dei conti di deposito della «gestione» stessa.

Art. 7.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», il Tesoro metterà a disposizione della Banca d'Italia, entro il 16 ottobre di ogni anno, l'importo in lire occorrente per il servizio finanziario, al netto della ritenuta fiscale; tale importo verrà determinato in via previsionale dalla Banca d'Italia stessa e verrà comunicato al Tesoro entro il 23 settembre di ogni anno.

I fondi in lire verranno accreditati in un apposito conto provvisorio infruttifero aperto presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, denominato: «Ministero del tesoro - Certificati del Tesoro in Euroscudi 8,65% - Emissione 26 ottobre 1988 - Rimborsabili il 26 ottobre 1993 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 - Titoli stampigliati».

La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, addebitando il suddetto conto provvisorio infruttifero, l'ammontare di ECU da trasferire alla banca «incaricata», per i titoli circolanti all'estero, al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione dei fondi in ECU alla banca stessa.

Tali fondi saranno disponibili sulla piazza estera indicata dalla banca «incaricata» il giorno lavorativo precedente ciascuna data di scadenza.

La Banca d'Italia provvederà, inoltre, ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi, pure addebitando il suddetto conto infruttifero, l'ammontare di ECU da riconoscere ai corrispondenti esteri per i titoli stampigliati custoditi in «gestione centralizzata», al tasso di cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti ciascuna data di scadenza.

L'eventuale differenza sul menzionato conto infruttifero a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

I fondi in ECU verranno rimessi al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 8.

Nel caso in cui l'ECU non rappresenti più l'unità monetaria usata nel Sistema monetario europeo, gli interessi da corripondere ed il capitale da rimborsare verranno pagati in una delle valute già componenti l'ECU, scelta dalla banca «incaricata» del servizio finanziario del prestito per i titoli circolanti all'estero, sulla base di quanto previsto dagli articoli 10, 12 e 16 del menzionato decreto del 18 ottobre 1988, ovvero dalla banca intestataria del conto di deposito della «gestione centralizzata» per i titoli ivi custoditi. La Banca d'Italia provvederà ad acquistare dall'Ufficio italiano dei cambi — al cambio vigente in Italia due giorni lavorativi precedenti la data di messa a disposizione della valuta alla citata banca incaricata, ovvero due giorni lavorativi precedenti la data di riconoscimento dei fondi ai corrispondenti esteri — la valuta richiesta.

I fondi in lire necessari per effettuare tali acquisti verranno prelevati dal conto infruttifero in lire, di cui al precedente art. 7, e l'eventuale differenza a debito o a credito del Tesoro sarà regolata successivamente.

Art. 9.

Alle stesse scadenze e con le stesse modalità stabilite dall'art. 7 per la provvista dei fondi necessari per effettuare il pagamento annuale degli interessi ed il rimborso dei titoli stampigliati, verranno rimessi alla Banca d'Italia gli altri importi in ECU, ovvero nella valuta prescelta ai sensi dell'art. 8, da retrocedere alla banca incaricata del servizio finanziario per i certificati circolanti all'estero.

Tali importi sono costituiti dalla commissione dello 0,25% sull'ammontare degli interessi da corrispondere annualmente e dello 0,125% sull'ammontare del capitale da rimborsare, nonché dal compenso fisso di 3.000 ECU e da eventuali altre spese di modico importo che la menzionata banca dovesse sostenere per il servizio finanziario ovvero rimborsare alle altre banche subincaricate del servizio stesso, di cui all'art. 16 del decreto ministeriale in data 18 ottobre 1988.

Inoltre, sempre alle stesse scadenze e con le stesse modalità di cui all'art. 7, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia, a fronte dei certificati stampigliati immessi nei depositi della «gestione centralizzata», una commissione annua dello 0,03% sull'ammontare nominale dei titoli ivi custoditi, nonché, a titolo di rimborso spese, una commissione annua dello 0,01% sull'ammontare nominale dei titoli «stampigliati» circolanti all'estero.

Le prime rate annuali verranno corrisposte con riferimento alla scadenza del 26 ottobre 1989.

Art. 10.

Decorsi i termini di prescrizione, indicati al precedente art. 2, i fondi in valuta non utilizzati per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale dei certificati circolanti all'estero saranno restituiti alla Banca d'Italia dalla banca di cui al precedente art. 6.

La Banca d'Italia provvederà a riversare il controvalore in lire dei fondi non utilizzati per il servizio finanziario dei certificati «stampigliati», all'entrata del bilancio statale, al capitolo indicato dal Ministero del tesoro.

Art. 11.

In conformità al disposto dell'art. 3 del ripetuto decreto del 18 ottobre 1988, la Banca d'Italia — presso la propria sede di Milano e presso il Servizio cassa centrale in Roma — provvederà, su richiesta degli interessati da avanzare tramite «banca abilitata», ad apporre sui certificati e sulle relative cedole, di pertinenza di non residenti, la stampigliatura «pagabile all'estero». Inoltre le richieste di stampigliatura potranno essere accettate dalle sedi di Milano e Roma della Banca d'Italia, anche per i certificati non ancora allestiti e, nelle more, rappresentati da ricevute provvisorie di sottoscrizione, depositate in tempo utile nella «gestione centralizzata». Peraltro, per le domande pervenute alla Banca d'Italia tra il 1° settembre ed il 26 ottobre di ogni anno, la stampigliatura verrà apposta, sul mantello del titolo e sulle cedole, indicando, come data di decorrenza agli effetti della stampigliatura, il successivo giorno 27 ottobre; di conseguenza, non sarà stampigliata, ove unita al titolo, la cedola di scadenza 26 ottobre dell'anno in riferimento, che verrà pertanto pagata in lire italiane ai sensi del precedente art. 1.

Art. 12.

In considerazione della facoltà per il portatore di certificati stampigliati «pagabile all'estero» di richiedere il rimborso anticipato del capitale e degli interessi maturati, qualora si verifichi una delle tre condizioni previste all'art. 6 del decreto ministeriale del 18 ottobre 1988, la Banca d'Italia provvederà a trasmettere le eventuali richieste al Ministero del tesoro per la immediata messa a disposizione dei relativi fondi.

Titolo III

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 13.

I titoli e le cedole deteriorati, non più idonei alla circolazione e tuttavia sicuramente identificabili, potranno, su richiesta del possessore di tali valori, essere sostituiti con le modalità previste dall'art. 4 del citato decreto del 18 ottobre 1988.

La Banca d'Italia provvederà a ritirare le richieste di sostituzione ed i relativi valori deteriorati, di cui al precedente comma, per la trasmissione al Ministero del tesoro, nonché a rimettere agli interessati i nuovi valori.

Il Ministero del tesoro potrà richiedere, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento delle richieste di cui sopra, eventuali notizie non contenute nelle richieste stesse.

Art. 14.

Entro il mese di giugno di ogni anno, a partire dal 1990, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto, relativo all'anno precedente, separatamente per i certificati muniti e per quelli privi di stampigliatura.

Per i titoli stampigliati la contabilità sarà rassegnata in ECU, ovvero nell'altra valuta determinata ai sensi del precedente art. 8.

Le cedole ed i titoli saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di giugno di ogni anno, in uno con il rendiconto di cui al primo comma.

Art. 15.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 16.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'Amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati previsti nel presente decreto, saranno effettuate — ove possibile — tramite le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizioni, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

Le spese di cui ai precedenti articoli 3 e 9 faranno carico al capitolo 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1989 è, prevedibilmente, di L. 470.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1989
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 18

89A4161

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese dall'ambito territoriale n. 9 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio per insediamento commerciale da parte della Società sviluppo commerciale S.r.l., in Milano. (Deliberazione n. IV/42332).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alla regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di San Giuliano Milanese, per la realizzazione di parcheggio per insediamento commerciale su area ubicata nel comune di San Giuliano Milanese, mappali 23, 101, 119, 120, 116, 117, 122, 123, 91, 115, 93, 124, foglio 23, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *c)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistente nella realizzazione di un'opera al diretto servizio dell'esistente struttura commerciale oltre a collocarsi in zona d'accesso ad altre strutture di prossima realizzazione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, in quali rivestono una rilevanza ed urgenza tale che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 3 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'ambito territoriale in cui l'area in questione risulta compresa, nei confronti del quale peraltro, l'intervento proposto è finalizzato ad una sua conservazione attiva;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quelli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano territoriale paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 9, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giuliano Milanese, mappali 23, 101, 119, 120, 116, 117, 122, 123, 91, 115, 93, 124, foglio 23, dall'ambito territoriale n. 9, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 9 individuato con la predetta deliberazione, n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1857 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di San Giuliano Milanese copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 3 maggio 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4131

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Marone dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione della strada interpoderale Cosinello-Pergarone-Croce di Marone, in comune di Marone, da parte della comunità montana Sebino Bresciano. (Deliberazione n. IV/42325).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana Sebino-Bresciano per la realizzazione di strada interpoderale su area ubicata nel comune di Marone, mappali 1255, 1269, 1273, 1275, 1814, 1271, 1290, foglio 6/7, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, della legge n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale, dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti in collegamenti viabilistici tra edifici sparsi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici e sociali» ad essa sottesi, in quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione di preesistenza di percorsi inadeguati;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatti, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa l'area ubicata in comune di Marone, mappali 1255, 1269, 1273, 1275, 1814, 1271, 1290, foglio 6/7, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al n. 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione, n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1537 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale del 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Marone copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 3 maggio 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4132

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bagolino dall'ambito territoriale n. 19 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada interpoderale da parte del Consorzio rurale. (Deliberazione n. IV/42333).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal Consorzio rurale Vallettie-Fontana Malghe, Vallusso, Val Marza, Val Bona, per la realizzazione della strada interpoderale, su area ubicata nel comune di Bagolino, ai mappali:

a bosco: 6277, 6278, 6286, 6264, 6731, 7887, 8235, 6266, 9875, 6180, 3480, 7817;

a prato: 6267, 6275, 11218, 6284, 6251, 2735, 2738, 8620, 2704, 6259, 8185, 8182, 6257, 8186, 2717, 8016, 3532;

incolto prod.: 3478, 8565, 3492, 3464, 6944,

al foglio 21, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici consistenti in collegamento viabilistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, in quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione di compatibilità tra opere e contesto;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti in alternanza di pascoli e boschi con presenza di costruzioni sparse;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 19, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bagolino (mappali elencati in premessa), foglio 21, dall'ambito territoriale n. 19, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 19, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bagolino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 3 maggio 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4133

DELIBERAZIONE 3 maggio 1989.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione del nuovo istituto tecnico statale ad orientamento speciale di Milano da parte della provincia di Milano. (Deliberazione n. IV/42327).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla provincia di Milano, per la realizzazione del nuovo istituto tecnico statale ad orientamento speciale di Milano, su area ubicata nel comune di Milano, mappali 10, 30, 66, foglio 610, 612, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto del presidente della regione Lombardia del 28 marzo 1984, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale, dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella realizzazione di un centro scolastico e culturale per 1250 studenti attraverso finanziamenti statali già ottenuti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi i quali rivesiono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431 ciò in considerazione che la stessa risulta classificata dalla proposta di piano paesistico d'ambito come «Ambito periferico parzialmente urbanizzato» che consente nella predetta area «servizi ed attrezzature sociali e collettive»;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, e che la collocazione dell'opera e delle relative attrezzature esterne, a garanzia di riqualificazione dell'area stessa;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dell'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Milano, mappali 10, 30, 66, foglio 610, 612, dall'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione, n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1537 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 3 maggio 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A4134

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989), **coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1989, n. 284** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1989), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta, nonché modifiche ed integrazioni alle leggi 18 marzo 1988, n. 111, e 22 aprile 1989, n. 143».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146». Il D.L. n. 146/1989, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1989) recava norme pressoché corrispondenti a quelle del decreto-legge qui pubblicato.

Art. 1.

1. *Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:*

a) *forze di polizia e corpi di polizia municipale nell'espletamento di un servizio di emergenza;*

b) *conducenti e addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di interventi di emergenza;*

c) *conducenti di autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati;*

d) *persone di statura inferiore a centimetri 150 e superiore a centimetri 190. Tale condizione deve essere rilevabile da un documento di riconoscimento ovvero da attestazione rilasciata dall'ufficio medico-legale della unità sanitaria locale o dall'ufficio competente in base all'ordinamento interno;*

e) *persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, affette da patologie particolari che costituiscano controindicazione specifica all'uso delle cinture di sicurezza;*

f) *donne in stato di gravidanza, sulla base di certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza.*

2. *Nei casi di cui alle lettere* d), e) *ed* f) *del comma 1 la prescritta attestazione o certificazione deve essere esibita, su richiesta, agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 **(a)**.*

3. *Sono altresì esentati dall'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza ed altri sistemi di ritenuta i conducenti e i passeggeri di autoveicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici.*

(a) L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è riportato in appendice.

Art. 2.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 2-*bis*.

1. *I passeggeri fino a dodici anni di età possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 **(a)**, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 105 del 23 aprile 1974, solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta.*

2. *I passeggeri fino a quattro anni di età occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al citato decreto ministeriale 29 marzo 1974 **(a)** devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta. Se sui posti posteriori sono trasportati più di due passeggeri di età fino a quattro anni, solo quello di età inferiore deve essere trattenuto da appositi sistemi di ritenuta, a condizione che gli altri siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.*

3. *La norma di cui al comma 2 non si applica ai passeggeri fino a quattro anni di età che viaggiano su autovetture adibite al trasporto di persone in servizio pubblico da piazza ovvero a noleggio da rimessa con conducente, durante il servizio, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.*

4. *I sistemi di ritenuta per i passeggeri fino a dodici anni di età devono essere conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.*

(a) Il D.M. 29 marzo 1974 concerne: «Norme relative alla omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento».

I veicoli a motore della categoria M1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata e aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

I veicoli a motore della categoria N1 sono i veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote, oppure tre ruote e peso massimo superiore ad una tonnellata ma non superiore a 3,5 tonnellate.

Art. 3.

1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si

applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 *(a)* secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111 *(b)*, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143 *(c)*, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo.

(a) Si veda la nota *(a)* all'art. 2-*bis*.

(b) La legge n. 111/1988 reca: «Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale».

(c) La legge n. 143/1989 reca: «Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore».

Art. 4.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 5.

1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni.

Art. 6.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 7.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 8.

(Soppresso dalla legge di conversione)

Art. 8-*bis*.

1. *Tutti i veicoli della categoria M1 di cui all'allegato I al citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974 (a), immatricolati a decorrere dal 26 aprile 1990, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza anche in corrispondenza dei posti posteriori, in conformità alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981 n. 81/576/CEE (b).*

2. *Le cinture di cui al comma 1 devono essere di tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti 28 dicembre 1982 (c), pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 86 del 29 marzo 1983, ed avere le configurazioni indicate nei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al medesimo decreto (c).*

(a) Si veda la nota *(a)* all'art. 2-*bis*.

(b) La direttiva n. 81/576/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 209 del 29 luglio 1981, modifica la direttiva n. 77/541/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 220 del 29 agosto 1977), concernente le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, estendendone tra l'altro il campo di applicazione a tutti i veicoli delle categorie M e N.

(c) Il testo dei punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al D.M. 28 dicembre 1982 è riportato in appendice.

Art. 8-*ter*.

1. *A decorrere dal 26 aprile 1990 i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 8-*bis *hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.*

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143 *(a)*, dopo le parole: «centri abitati» sono inserite le seguenti: «e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora».

(a) Il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 143/1989 (Disposizioni in materia di installazione ed utilizzazione delle cinture di sicurezza nei veicoli a motore), come modificato dal presente articolo, è il seguente: «3. Le violazioni delle disposizioni della presente legge e degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sessantamila a lire centomila, ridotta della metà se le violazioni sono commesse nei centri abitati e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'art. 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora. Si applicano le disposizioni del titolo IX del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. È abrogato il comma 7 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111».

Per consultare le disposizioni della legge n. 143/1989 e quelle richiamate nel comma 3 soprariportato si veda il testo di detta legge e relative note, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 26 aprile 1989.

Il primo comma dell'art. 103 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale prevede che nei centri abitati non si debba superare la velocità di 50 km all'ora, salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di stabilire, in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, limiti diversi su strade o tratti di strada appositamente segnalati.

Art. 10.

1. *Chiunque importa, produce e commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipo non approvato a norma del presente decreto, è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni e del sequestro e confisca del materiale non corrispondente ai tipi approvati.*

2. *Chiunque pone in commercio cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta che, sebbene di tipo approvato, non rechino il marchio di omologazione o non abbiano le configurazioni di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1988, n. 111 (a), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire seicentomila.*

3. *Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per passeggeri fino a dodici anni di età di tipi non approvati, posti in commercio, ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689* ***(b)****, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571* ***(c)****.*

4. *L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto.*

(a) Il comma 3 dell'art. 20 della legge n. 111/1988 [per il titolo si veda la nota *(b)* all'art. 3] stabilisce che le cinture di sicurezza debbano avere le configurazioni indicate ai punti 3.1.1. e 3.1.2. dell'allegato I al D.M. 28 dicembre 1982 [si veda al riguardo in appendice il riferimento alla nota *(c)* all'art. 8-bis].

(b) Il testo degli articoli 13 e 20 della legge n. 689/1981 è riportato in appendice.

(c) Il D.P.R. n. 571/1982 reca norme di attuazione di taluni articoli della predetta legge n. 689/1981. Il capo II di tale decreto concerne le modalità per il sequestro di cose, veicoli e natanti.

Art. 10-*bis*.

1. *All'articolo 1, primo comma, della legge 1° giugno 1966, n. 416* ***(a)****, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «È consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici».*

(a) Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 416/1966 (Trasporto di persone sugli autoveicoli) è ora così formulato: «Chiunque circoli con una autovettura, anche se adibida ad uso promiscuo, che trasporti un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione o indicato nel decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di cui al comma seguente, è punito con l'ammenda da lire venticinquemila a lire centomila. *È consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici*».

La sanzione dell'ammenda di cui al comma sopra riportato è stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero più reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 è stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.

La misura minima e massima della sanzione di cui sopra è stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge. La misura attuale della sanzione è quindi «da lire settantacinquemila a lire trecentomila».

Art. 10-*ter*.

1. *Sono abrogati l'articolo 22, l'articolo 23, commi 1, 2, 4 e 8, e l'articolo 24 della legge 18 marzo 1988, n. 111* ***(a)****; i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143* ***(b)****; i commi secondo e terzo dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1975, n. 707* ***(c)****, nonché il decreto del Ministro della sanità 21 aprile 1989* ***(d)****, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 96 del 26 aprile 1989.*

2. *È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente decreto.*

(a) Il testo delle disposizioni della legge n. 111/1988, abrogate dal presente articolo, è riportato in appendice.

(b) Il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 1 della legge n. 143/1989 [per il titolo si veda la nota *(c)* all'art. 3], abrogati dal presente articolo, è il seguente:

«4. Fino all'emanazione dei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza:

a) le donne in stato di gravidanza;

b) i soggetti invalidi o con caratteristiche somatiche incompatibili con l'uso delle cinture di sicurezza;

c) i soggetti che espletano un servizio di polizia di emergenza o di soccorso.

5. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 il diritto all'esenzione deve essere dimostrato con certificazione medica da esibirsi agli organi di cui all'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

6. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1, di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti».

(c) Si trascrive il testo dei commi secondo e terzo dell'art. 14 della legge n. 707/1975 (Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli) abrogati dal presente articolo:

«Chiunque produce o mette in commercio cinture di sicurezza di tipo non approvato ovvero non conformi al tipo approvato è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda di lire unmilione.

Chiunque mette in commercio cinture di sicurezza che, sebbene di tipo approvato, non siano munite degli estremi dell'approvazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila».

(d) Il D.M. 21 aprile 1989 recava norme relative all'esonero dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza.

Art. 10-*quater*.

1. *Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti, predispone, con proprio decreto, un testo unificato a carattere meramente compilativo delle norme relative all'adozione e all'uso delle cinture di sicurezza e degli altri sistemi di ritenuta.*

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:

L'art. 137 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è così formulato:

«Art. 137 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale).* — L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136 spetta, in via principale, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza [ora Polizia di Stato, *n.d.r.*].

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 130, comma primo, lettera *a)*, spetta inoltre:

a) ai funzionari dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'ispettorato della viabilità del Ministero dei lavori pubblici, del genio civile, dell'ispettorato generale della motorizzazione civile, ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale nonché a quelli degli uffici tecnici delle province e dei comuni;

b) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale ed agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale, costituiti in forza di regolamenti approvati dal Ministero dell'interno;

c) agli agenti giurati dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di capo cantoniere stradale.

L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall'art. 136, comma primo, lettere *b)*, *c)* e *d)*, spetta inoltre agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi di polizia municipale indicati nel comma secondo, lettera *b)*, del presente articolo.

Con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per i lavori pubblici e per i trasporti è stabilito il distintivo, del quale debbono essere muniti i funzionari cui spetta la prevenzione e l'accertamento dei reati in materia di circolazione stradale».

Con riferimento alla nota (c) all'art. 8-bis:

Il D.M. 28 dicembre 1982 reca: «Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda la installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. Norme relative alla omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore». Si riportano i punti 3.1.1. e 3.1.2. del relativo allegato I:

«3.1.1. per i posti laterali anteriori, cinture a 3 punti, munite di riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio di emergenza (punto 1.8.4.) a sensibilità multipla; tuttavia;

3.1.1.1. per il posto del passeggero, sono ammessi i riavvolgitori con dispositivo di bloccaggio automatico (punto 1.8.3.);

3.1.1.2. per il posto del passeggero dei veicoli appartenenti alla categoria M2, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali, provviste o meno di riavvolgitori, allorché il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE. [Attuata con decreto ministeriale 5 agosto 1974, pubblicato a pag. 16 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974 - Concerne finiture interne dei veicoli della categoria M1].

Per quanto riguarda le cinture, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento quando può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

3.1.2. nei posti centrali anteriori, cinture a tre punti provviste o meno di riavvolgitori;

3.1.2.1. tuttavia, per i posti centrali anteriori, sono considerate sufficienti le cinture subaddominali provviste o meno di riavvolgitori, se il parabrezza è situato al di fuori della zona di riferimento definita nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

Per quanto riguarda le cinture, il parabrezza è considerato parte della zona di riferimento se può entrare in contatto statico con il dispositivo di prova, secondo il metodo descritto nell'allegato II della direttiva 74/60/CEE;

3.1.2.2. in deroga ai punti 3.1.2. e 3.1.2.1. e fino al 1° gennaio 1979, ogni posto centrale anteriore potrà avere solo una cintura subaddominale, provvista o meno di riavvolgitori».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n. 689/1981 (Modifiche al sistema penale):

«Art. 13 *(Atti di accertamento).* — Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti».

«Art. 20 *(Sanzioni amministrative accessorie).* — L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza, il primo comma dell'art. 333 e i primi due commi dell'art. 334 del codice di procedura penale, richiamati nell'art. 13 della legge n. 689/1981 soprariportato:

«Art. 333, primo comma. — Non si può cominciare la perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti ad essa dopo un'ora dal tramonto e prima di un'ora avanti la levata del sole».

«Art. 334, primo e secondo comma. — All'imputato e a chi abita o possiede il luogo in cui è eseguita una perquisizione domiciliare è consegnata nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto del giudice con invito orale di assistervi o farsi rappresentare da persona che sia sul posto. La copia, se non può essere consegnata alle indicate persone, è consegnata, e l'invito è fatto, ad un congiunto o domestico, al portiere o ad un vicino se vi si trovi, purché abbia capacità di essere testimonio ad atti processuali.

Se le dette formalità non possono essere compiute, ne è fatta menzione nel processo verbale».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 10-ter:

Si riporta il testo delle disposizioni della legge n. 111/1988 abrogate dall'art. 10-*ter* del decreto qui pubblicato [per il titolo di detta legge si veda la nota *(b)* all'art. 3]:

«Art. 22. — 1. I veicoli a motore della categoria M1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, immatricolati dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere equipaggiati con cinture di sicurezza in corrispondenza di tutti i posti a sedere previsti, in conformità con la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 20 luglio 1981, n. 81/576/CEE.

2. Le cinture di cui al comma 1 devono essere del tipo approvato e recare il marchio di omologazione ai sensi del citato decreto del Ministro dei trasporti del 28 dicembre 1982».

«Art. 23. — 1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini minori di quattro anni, occupanti sia i sedili anteriori che posteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1 di cui all'allegato I del citato decreto del Ministro dei trasporti del 29 marzo 1974, devono essere trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

2. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i bambini dai quattro ai dieci anni possono occupare i posti anteriori dei veicoli delle categorie M1 e N1, soltanto se trattenuti da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti.

3. *(Omissis).*

4. Dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i posti posteriori dei veicoli della categoria M1 hanno l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza.

5-6. *(Omissis).*

7. *(Abrogato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 143/1989).*

8. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro dell'interno, stabilisce, con propri decreti, i casi di esonero dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza e di utilizzare sistemi di ritenuta».

«Art. 24. — 1. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza sul territorio nazionale cinture di sicurezza per veicoli a motore e sistemi di ritenuta per bambini di tipo non approvato a norma della presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire ventimilioni.

2. Le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta per bambini, di tipo non approvato, posti in commercio ovvero utilizzati, sono soggetti al sequestro e alla relativa confisca ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e delle norme del capo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571. L'autorità amministrativa competente per territorio è il prefetto».

89A4074

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 20 luglio 1989, n. 1603/U.L.

Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Autorizzazioni a laboratori per prove sui materiali.

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici
Ai laboratori ufficiali
Al Magistrato alle acque
Al Magistrato per il Po
Ai provveditori alle opere pubbliche

e, p.c.:

Al Ministero degli interni - Gabinetto
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto

A. Ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71 questo Ministero ha la facoltà di rilasciare, con apposito decreto, a laboratori diversi da quelli ufficiali, autorizzazioni ad eseguire prove sui materiali per il controllo dei requisiti richiesti dalla normativa tecnica per la sicurezza delle costruzioni: la conseguente attività dei laboratori autorizzati, ai fini della legge suddetta, è servizio di pubblica utilità.

Detta facoltà è stata in passato esercitata sulla base di successive regolamentazioni il cui *corpus* si è man mano formato sulla base di proposte del Servizio tecnico centrale di questo Ministero e di indirizzi e pareri della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui avviso è obbligatorio ai sensi del citato art. 20 della stessa legge n. 1086/71.

Particolari esigenze volte ad assicurare che la funzione di pubblica utilità riconosciuta ai laboratori in questione sia garantita da validi presupposti, hanno indotto questa amministrazione a formulare, sulla base di uno studio del Servizio tecnico centrale, del parere espresso dalla citata sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché del parere reso dell'ufficio studi e legislazione di questo Ministero, un'aggiornata regolamentazione tecnico-amministrativa che forma oggetto della presente circolare ed è di seguito portata a conoscenza degli interessati del settore.

Va poi avvertito che, nonostante l'impropria dizione dell'art. 20 della legge n. 1086/71 che parla di autorizzazioni, gli atti con cui si consente a privati di effettuare prove materiali rilasciando certificazioni valevoli nei confronti della pubblica amministrazione, sono da qualificare in realtà come concessi di pubblico servizio (e in tal senso è esplicito lo stesso art. 20, allorché definisce «servizio di pubblica utilità» l'attività svolta dai soggetti in questione). Invero, tali provvedimenti non rimuovono un ostacolo legale all'esercizio di un diritto preesistente ma, al contrario, conferiscono *ex novo* ai privati il diritto di esercitare un'attività di certificazione che, altrimenti, sarebbe inderogabilmente riservata all'ente pubblico.

B. Le istanze di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 della legge n. 1086/71, da inoltrare al Ministero dei lavori pubblici - Servizio tecnico centrale - Piazzale di Porta Pia, 2 - 00198 Roma, debbono sempre riferirsi a strutture operative con esperienza almeno biennale nell'ambito dei controlli delle opere oggetto della citata legge, costituendo elemento qualificante anche eventuale altra attività svolta in campi affini.

Si precisa che, in considerazione del fatto che le autorizzazioni in oggetto riguardano un servizio di pubblica utilità, l'amministrazione, oltre all'accertamento circa la sussistenza dei requisiti di ordine tecnico ed amministrativo di cui alla regolamentazione che segue, si riserva ogni azione di controllo e di regolazione sotto il profilo quantitativo-ubicazionale.

C. In relazione a quanto innanzi precisato, dovrà essere formulata specifica istanza di autorizzazione contenente la seguente documentazione:

1) domanda di bollo sottoscritta dal proprietario o dal legale rappresentante, con firma autenticata. Nella domanda dovrà specificarsi:

a) il tipo di gestione (ditta individuale, società di capitale, società di persone);

b) ubicazione della sede del laboratorio con specifico riferimento all'ambito territoriale pertinente e con indicazione di ogni elemento utile atto, ad avviso del richiedente, a sostenere la propria istanza sotto il profilo della collocazione;

c) periodo di attività precedente;

2) documentazione relativa alla proprietà ed alla gestione del laboratorio:

a) per enti pubblici:

«dichiarazione di compatibilità» resa dal direttore e dagli sperimentatori del laboratorio;

b) per società di capitali e miste:

atto costitutivo e successive eventuali variazioni;
statuto e successive eventuali variazioni;
estratto notarile del libro dei soci;
certificati penali dei soci e del direttore del laboratorio;
«dichiarazione di compatibilità» per i soci ed il direttore;

c) per società di persone:

tutto quanto sopra, tranne l'estratto del libro dei soci;

d) per ditte individuali:

certificati penali del titolare e del direttore;
«dichiarazione di compatibilità».

Si chiarisce che per «dichiarazione di compatibilità», da rilasciare dai soggetti sopra indicati, deve intendersi una dichiarazione resa a mezzo di atto notorio nella qualità ove si attesti che non sussiste alcuna situazione di incompatibilità tra l'attività esplicata nel laboratorio ai sensi della legge n. 1086/71 e altre eventuali attività svolte dai soggetti stessi;

3) elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti nel laboratorio con l'indicazione della marca, delle specifiche prestazionali e del numero di matricola;

4) atto notorio con il quale il proprietario o il legale rappresentante attesti che tutte le macchine e le attrezzature sono di proprietà anche se con riservato dominio;

5) elenco del personale addetto con indicate, per ognuno, le funzioni svolte nell'ambito del laboratorio nonché il preciso rapporto esistente con lo stesso;

6) documentazione circa la qualificazione del direttore e dello sperimentatore;

7) relazione documentata dell'attività svolta nel biennio precedente.

La relazione dovrà elencare i tipi più significativi di prove effettuate nel suddetto biennio, indicandone approssimativamente il numero per ogni anno nonché i principali committenti;

8) pianta dei locali adibiti a laboratorio con l'indicazione dei macchinari ed attrezzature;

9) copia autenticata dell'atto di proprietà dei locali adibiti a laboratorio ovvero del contratto d'affitto;

10) attestati dell'idoneità dei locali e degli impianti per i requisiti prescritti ai sensi della vigente legislazione;

11) descrizione dettagliata dell'iter amministrativo interno per il rilascio delle certificazioni;

12) stampati adottati per le diverse tipologie di certificazione;

13) tariffario delle prestazioni con indicata la sua validità nel tempo e le eventuali agevolazioni praticate;

14) calendario impegnativo dei giorni di apertura del laboratorio;

15) dichiarazione impegnativa per l'osservanza delle seguenti regole di comportamento:

a) chiedere — producendo la necessaria documentazione — il preventivo nulla-osta per qualsiasi variazione dell'assetto proprietario, per eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori e per eventuale cambio di sede; ciò per consentire all'amministrazione la verifica della permanenza dei presupposti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione;

b) conservare per dieci giorni i campioni identificabili sottoposti a prova;

c) comunicare le variazioni del prezziario quindici giorni prima della loro entrata in vigore;

d) non istituire centri di raccolta che possano creare comunque turbativa all'attività di altri laboratori autorizzati, né centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata.

A chiarimento del punto 3) precedente i macchinari ritenuti indispensabili sono i seguenti:

3-*a)* prove su calcestruzzi e laterizi:

pressa idraulica motorizzata per prova a compressione con portata non inferiore a 300 tonn.;

spianatrice per rettifica meccanica dei provini, a mole abrasive o a corona diamantata;

camera climatizzata o vasca di maturazione normale a controllo automatico della temperatura e dell'umidità, per la maturazione dei provini;

vasca termostatica per la maturazione accelerata dei provini;

stufa per l'essiccazione degli inerti;

serie unificata di stacci e crivelli;

setacciatore meccanico ed elettromagnetico;

betoniera da laboratorio;

bilance per cubetti, per inerti, ecc. di varia portata e precisione;

serie di casseforme per cubetti;

tavolo vibrante per casseforme;

pressa per prove di compressione su laterizi o, in alternativa, accessori per dette prove con la pressa dei calcestruzzi;

celle di taratura delle presse;

carotatrice per calcestruzzi;

3-*b)* prove sugli acciai:

macchina universale con portata non inferiore a 60 tonn., completa di attrezzatura per il tracciamento dei diagrammi «sforzi-deformazioni»;

attrezzatura, indipendente dalla macchina universale, per le prove di piegamento e raddrizzamento delle barre per cemento armato;

pendolo di Charpy per prova di resilienza degli acciai laminati con relativa cella frigorifera;

cella di taratura della pressa universale;

dispositivo segna-provette;

calibri e bilance di precisione per la determinazione delle dimensioni dei campioni;

tranciatrice o altra attrezzatura per il taglio dei ferri.

A chiarimento dei punti 5) e 6) precedenti si puntualizza che la funzionalità di un laboratorio è strettamente legata ad un minimo di personale qualificato operante nel laboratorio stesso; minimo che è individuato nel direttore, avente qualifica di ingegnere o architetto, nello sperimentatore, preferibilmente diplomato, e in un addetto di segreteria.

Circa la qualificazione del direttore la documentazione dovrà riferirsi a periodi di attività presso laboratori chiarendo se l'attività si riferisce o meno a prove sui materiali di cui alla legge n. 1086/71.

La qualificazione dello sperimentatore sarà appurata sia attraverso esame dei titoli posseduti (studio e attività svolta nel campo delle prove di laboratorio), sia in sede di sopralluogo.

In merito ai locali adibiti a sede di laboratorio — punto 8) precedente — si specifica che, in rapporto alla dotazione minima di macchinario sopra specificato, questi devono avere una superficie utile non inferiore a circa 150 mq e consentire una buona funzionalità del laboratorio stesso.

Circa poi l'iter amministrativo interno finalizzato al rilascio della certificazione — punto 11) precedente — questo deve consistere essenzialmente nella redazione del verbale di accettazione, nella tenuta del registro di carico e scarico e nell'archiviazione.

Al riguardo si precisa:

verbale di accettazione: sarà costituito da un blocco, prenumerato e bollato, contenente tre copie del verbale di accettazione di cui due staccabili: la prima verrà consegnata al committente, la seconda (foglio di lavoro) all'operatore che trascriva i risultati delle prove, la terza quale riscontro;

registro: prenumerato e bollato in parallelo al verbale di accettazione, conterrà gli estremi di tutti i passaggi interni dall'accettazione alla certificazione e fatturazione;

archivio: per ogni richiesta, sarà archiviata la copia del verbale di accettazione (foglio di lavoro); copia della certificazione, copia della fattura, estremi della spedizione della certificazione e della fattura.

D. L'accertamento della rispondenza o meno di tutte le condizioni innanzi elencate, da documentare nell'istanza a cura del richiedente, costituirà attività istruttoria propria del Servizio tecnico centrale, che opererà tutti i controlli del caso anche attraverso sopralluoghi e trasmetterà poi le istanze per il prescritto parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con riferimento al criterio ubicazionale sarà tenuto conto della situazione locale ad evitare sovraffollamenti che potrebbero provocare concorrenzialità anomale.

Anche per la concessione dei rinnovi di autorizzazione il Servizio tecnico centrale opererà in fase istruttoria i controlli necessari.

E. La presente circolare sostituisce quella n. 29233 in data 29 ottobre 1987.

Il Ministro: FERRI

89A4101

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di chimica industriale:

chimica organica superiore.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

genetica medica;

anestesiologia e rianimazione.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina fisica e riabilitazione.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiologia umana.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A4191

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1989, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1989, agli effetti predetti, risulta pari a più 200,9.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1989 rispetto ad agosto 1988 risulta pari a più 6,7 (seivirgolasette).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di agosto 1989 rispetto ad agosto 1987 risulta pari a più 12,1 (dodicivirgolauno).

89A4192

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 8 settembre 1989 concernente: «Modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 26 luglio 1985 recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 214 del 13 settembre 1989).

Al secondo rigo dell'articolo 4 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pagina 15, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989 e *2 settembre 1989* ...», si legga: «... con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 1989 e *29 agosto 1989* ...».

89A4188

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste concernente: «Prezzi e premi comunitari del tabacco greggio del raccolto 1988». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 5 settembre 1989).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pagina 22, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza della Categoria III, Classe II, del tabacco della Varietà Mavra, nella colonna relativa ai Prezzi di intervento derivato, dove è scritto: «*663.246*», si legga: «*663.264*».

89A4189

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100892200) **L. 1.000**